

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO
PER L'INSERIMENTO NEI REGISTRI
DEI MEDICI ESPERTI NELLE
MEDICINE NON CONVENZIONALI

Il presente regolamento istituisce un **Registro** per l'iscrizione dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri esercitanti le Medicine non Convenzionali sulla base dei seguenti documenti:

“Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'Agopuntura, della Fitoterapia, della Omeopatia, da parte dei Medici Chirurghi, degli Odontoiatri, dei Medici Veterinari e dei Farmacisti, stipulato in data 07 febbraio 2013 (rep. Atti n. 54/csr).

“ Chiarimenti del Ministero della Salute sul suddetto accordo emessi il 24 luglio 2014”

“ Comunicazione n°. 88 del 22/10/2014 e Comunicazione n°. 9 del 21/01/2015 del Presidente della FNOMCeO”

ART. 1

Si istituiscono gli Elenchi dei Medici praticanti le Medicine Non Convenzionali (M.N.C.) per le seguenti branche, riconosciute come atto medico dal Consiglio Nazionale degli Ordini svoltosi a Terni nel maggio 2002 e ,successivamente, dall'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 07/02/2013 e successive precisazioni del Ministero della Salute e della FNOMCeO:

1. AGOPUNTURA

2. FITOTERAPIA

3. OMEOPATIA suddivisa in tre sottoelenchi:

- **Omeopatia**
- **Omotossicologia**
- **Antroposofia**

Gli Elenchi saranno quindi tre distinti.

ART. 2

Ai sensi dell'Art. 3 comma 2 dell'Accordo del 07/02/2013 si istituisce presso l'Ordine una commissione per la valutazione dei titoli necessari all'iscrizione dei predetti con le seguenti caratteristiche:

- Numero di componenti dispari;
- Essere composte da esperti delle distinte discipline regolamentate dall'Accordo;
- Prevedere una rappresentanza ordinistica e un coordinatore-referente del Consiglio dell'Ordine;
- Avere un durata triennale o comunque coerente con il mandato elettivo del Consiglio dell'Ordine.
- Non prevedere compensi agli esperti nominati nelle Commissioni .

ART. 3

Fase transitoria

A far data dalla approvazione del presente Regolamento, in fase transitoria (entro il termine del 06 febbraio 2016), ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo Stato-Regioni i Medici e gli Odontoiatri che intendono iscriversi agli Elenchi delle Medicine Non Convenzionali devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1. Attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina in oggetto della presente regolamentazione di almeno 300 ore di insegnamento teorico pratico della durata almeno triennale e verifica finale;
2. Attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione di almeno 200 ore di insegnamento teorico pratico ed almeno 15 anni di esperienza clinica documentata.
3. Attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano per il programma seguito e per il monte ore svolto di avere acquisito una competenza almeno pari a quella ottenibile con i corsi di cui ai punti 1 e 2.

Previa valutazione delle Commissioni istituite presso gli Ordini professionali, potranno essere ricompresi anche i titoli relativi a master universitari conseguiti precedentemente all'entrata in vigore dell'Accordo, come precisato nella nota del Ministero della Salute.

4. Documentazione di almeno 8 anni di docenza nella disciplina oggetto della presente regolamentazione presso un soggetto pubblico o privato accreditato alla formazione che, a giudizio della Commissione, posseda i requisiti didattici idonei.

Per i professionisti che non rientrassero nei criteri definiti nelle disposizioni transitorie sopra indicate, la Commissione di esperti, sulla base di indicazioni della FNOMCeO, andrà a definire eventuali modalità integrative dei propri percorsi formativi, al fine di ammissione agli elenchi.

ART. 4

In riferimento all'art. 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 07/02/2013 si stabilisce che i professionisti esercenti le Medicine Complementari oggetto del presente regolamento per poter essere ammessi nei rispettivi elenchi durante la **fase a regime, ovvero a partire dal 07 febbraio 2016**, devono avere svolto un percorso formativo, presso soggetti pubblici o privati accreditati alla formazione, con oneri a carico dei professionisti, con i seguenti requisiti:

- a) Durata di almeno tre anni con 400 ore di formazione teorica, cui si aggiungono 100 ore di pratica clinica, di cui almeno il 50% di tirocinio pratico supervisionato da un medico esperto della disciplina in oggetto (individuato nell'ambito degli iscritti nell'elenco della disciplina oggetto della formazione,

anche istituito in ambito territoriale diverso da quello sede del tirocinio). A tale monte orario vanno sommati lo studio individuale e la formazione guidata che non potrà essere inferiore a complessive 100 ore.

- b) Master universitari, ovvero corsi di formazione triennali, che soddisfino il percorso formativo sopracitato alla lettera a.
- c) E' fatto obbligo di frequenza minima all'80% delle lezioni sia teoriche che pratiche.
- d) Il percorso formativo accreditato prevede il superamento di un esame teorico-pratico al termine di ciascuno degli anni di corso previsti, nonché la discussione finale di una tesi.
- e) Al termine del percorso formativo il professionista deve essere in possesso di un attestato rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati in conformità ai requisiti richiesti, che consentirà l'iscrizione agli elenchi degli esperti nelle singole discipline.
- f) Gli insegnamenti di tipo generale non dovranno superare il 20% del monte ore complessivo.
- g) La Formazione a distanza (FAD) ev. inserita nei corsi non dovrà superare il 30% delle ore di formazione teorica e dovrà essere svolta in conformità con la normativa vigente.

ART. 5

I corsi di formazione devono essere svolti da soggetti pubblici e privati accreditati secondo le norme contenute negli art. 7, 8, 9 dell'accordo Stato- Regioni in oggetto, dall'art. 4 della Nota di chiarimento del Ministero della Salute. Tali norme, in particolare, prevedono l'istituzione, senza oneri a carico della finanza pubblica, di Commissioni regionali di durata quadriennale, costituite da esperti designati anche dagli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.

ART. 6

La Commissione per le Medicine Non Convenzionali può, nel caso in cui i requisiti di cui all'Art. 3 e 4 non fossero ritenuti sufficienti, richiedere un iter formativo integrativo propedeutico all'inserimento nell'Elenco delle Medicine Non Convenzionali.

ART. 7

I Medici e gli Odontoiatri iscritti nell'Elenco delle Medicine Non Convenzionali potranno riportare tale iscrizione sulle targhe e sui ricettari con la seguente dizione: “Iscritto all'Elenco dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Novara esperti in Medicine Non Convenzionali per la disciplina di”.